

Statuto della fondazione "FONDAZIONE EMO - ETS"

ART. 1 - Denominazione

1. È costituita una Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE EMO", in appresso "Fondazione". La denominazione della Fondazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore" (in sigla ETS) successivamente all'iscrizione della stessa Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione la Fondazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: "Fondazione EMO Ente del Terzo Settore" (in sigla "Fondazione EMO - ETS").
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro.
4. La Fondazione è regolata dal D. Lgs. n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, in appresso il Codice.

ART. 2 - Sede e Durata

1. La Fondazione ha sede in Umbria, nel Comune di Perugia; il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
3. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - Scopi

1. Lo scopo della Fondazione rientra nell'ambito delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Codice del Terzo Settore. Pertanto la Fondazione si propone di porre in essere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale così come riconosciute e qualificate all'articolo 5 del Codice e con le modalità ivi previste.
2. La Fondazione esercita in via principale le seguenti attività:
 - interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - formazione universitaria e post-universitaria;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;




- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione nel rispetto della normativa richiamata potrà:

- promuovere la ricerca scientifica nel campo delle malattie emorragiche congenite e acquisite;
- promuovere ed organizzare la ricerca medico-biologica e l'assistenza sociale e sociosanitaria per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle malattie emorragiche e trombotiche.
- fornire, direttamente o tramite specialisti all'uopo incaricati, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- promuovere e valorizzare iniziative dirette a favorire e valorizzare le attività di ricerca nel campo delle malattie emorragiche congenite e acquisite;
- organizzare e gestire iniziative culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- favorire la formazione di specialisti nel campo delle malattie emorragiche congenite e acquisite.
- fornire servizi strumentali ad enti del Terzo Settore;
- organizzare e gestire attività di formazione culturale e scientifica, promuovendo la condivisione delle informazioni e delle conoscenze professionali;
- favorire attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125 e successive modificazioni;
- organizzare e gestire aggiornamento culturale e la formazione professionale continua nel campo delle malattie emorragiche congenite e acquisite;
- Svolgere attività di beneficenza, erogazione in denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- Promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici e le pari opportunità, promuovere iniziative di aiuto reciproco.

ART. 4 - Attività

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

- a) istituire premi e borse di studio anche per soggiorni all'estero per studenti italiani di master, di dottorato ed assegnisti di ricerca o specialisti attivi nel campo delle malattie emorragiche congenite e acquisite.
- b) finanziare posti di lavoro per ricercatori, medici, personale sanitario, di laboratorio o figure professionali utili per garantire la cura, l'assistenza e ogni forma di attività nell'ambito delle malattie emorragiche congenite e acquisite; nonché cofinanziare posti di ricercatore per giovani studiosi italiani banditi da

Enti Pubblici di ricerca, quali il MIUR oppure dalle Università, o da altri Enti Pubblici e soggetti pubblici o privati;

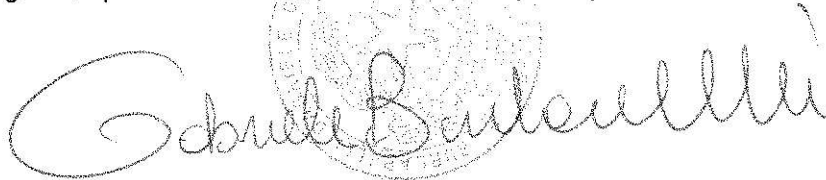
- c) organizzare o contribuire all'organizzazione di Congressi Nazionali e Internazionali ed al cofinanziamento di progetti di ricerca;
- d) promuovere la realizzazione di riviste con contenuto prevalentemente scientifico;
- e) promuovere e svolgere attività integrative e sussidiarie alla didattica, alla formazione ed alla ricerca e volte al miglioramento dell'assistenza sociale e clinica dei soggetti con malattie emorragiche congenite e acquisite in Italia e all'estero;
- f) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
- g) promuovere e supportare le attività di cooperazione scientifica e culturale anche di istituti universitari con istituzioni nazionali ed internazionali;
- h) promuovere e realizzare la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) diffondere nella società civile la conoscenza dei progressi in campo scientifico e professionale avviando campagne di sensibilizzazione anche sponsorizzate;
- j) aprire un confronto con il mondo politico sui temi della cultura nell'organizzazione sanitaria in relazione alle esigenze dei soci o comunque della categoria;
- k) supportare e cooperare con le Associazioni locali per lo svolgimento di attività o progetti dedicati alle malattie emorragiche e congenite;
- l) svolgere ogni altra attività, anche di natura commerciale, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di diritti reali di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili in pubblici registri, con enti pubblici o privati, comunque compatibile con lo scopo non lucrativo perseguito dalla Fondazione;
- m) promuovere tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona affetta da malattia emorragica congenita o acquisita incontra nel corso della sua vita;
- n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione eseguita dai Fondatori.

2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere ulteriormente incrementato attraverso:

- o contributi in denaro, beni mobili e/o immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti;
- o rendite o proventi derivanti, rispettivamente, dal patrimonio e dalle attività principali, accessorie e strumentali della Fondazione medesima;
- o beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;



Gabriele Baccarelli

- atti di liberalità, donazioni o disposizioni testamentarie, da parte di persone fisiche o giuridiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
- eventuali altri contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici, destinati, per previsione normativa o per decisione dell'Organo amministrativo dell'ente, ad incremento del patrimonio.

ART. 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 7 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio/rendiconto economico e finanziario dell'anno decorso, predisposto dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio/rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio/rendiconto di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio/rendiconto annuale è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione e rappresenta le risultanze della contabilità.

La relazione del Presidente della Fondazione e la relazione dell'Organo di Controllo che accompagnano il bilancio/rendiconto devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

3. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva, sempre al fine strumentale di essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statuari e di quelli ad essi direttamente connessi.
4. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché del fondo di dotazione.

ART. 8 - Principi Organizzativi

1. La Fondazione è organizzata in modo da favorire la massima partecipazione dei Partecipanti alle attività e alle decisioni dell'ente e la massima trasparenza dei comportamenti.

In quest'ottica vengono qui di seguito definiti i principi di comportamento cui dovranno uniformarsi tutti i Partecipanti e le attività degli Organi della fondazione e gli emanandi regolamenti organizzativi.

2. Principi in materia di Autonomia e Indipendenza.

La Fondazione svolge la sua attività in completa autonomia e indipendenza da terzi ivi compreso i Fondatori. Non è consentita l'elezione agli organi direttivi di persone che svolgono attività imprenditoriali, direttamente o indirettamente, collegate alle attività istituzionali della Fondazione.

In tutti i casi in cui un componente di un Organo statutario si trova in posizione di conflitto di interessi è tenuto a comunicare tale conflitto ai componenti dell'Organo e ad astenersi dall'esprimere il proprio voto sulla materia nella quale si trova in conflitto.

La violazione del detto obbligo determina la decadenza dalla carica.

3. Principi in tema assunzione e conferimento di cariche sociali.

L'elezione agli Organi statuari deve essere organizzata prevedendo il voto a scrutinio segreto.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

I legali rappresentanti, il Direttore Generale, i componenti il Consiglio di Amministrazione, non possono ricoprire la carica qualora abbiano subito condanna penale passata in giudicato in relazione all'attività della Fondazione ovvero di altro Ente analogo.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Principi in materia di riunioni collegiali.

Le riunioni possono svolgersi anche con la presenza dei componenti in videoconferenza, o altre tecnologie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

STRUTTURA

ART. 9 - Membri della Fondazione

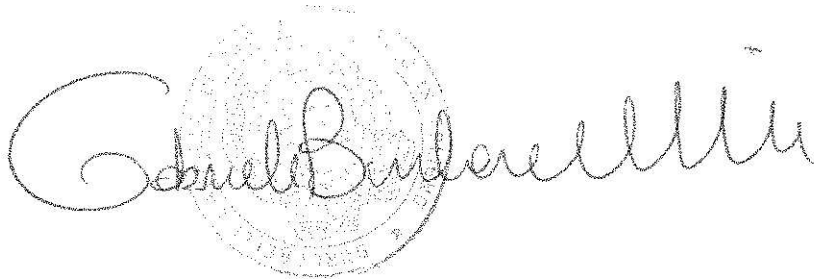
I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Partecipanti Fondatori e Partecipanti.

ART. 10 - Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori il sig. Mauro Berrettini rappresentante dell'Associazione Umbra Amici Fondazione dell'Emofilia; il sig. Basilio Piergentili rappresentante dell'Associazione Emofilici Marche (AEM); il sig. Luca Montagna rappresentante di FedRed. I Fondatori Promotori possono mantenere la carica anche qualora non siano più rappresentanti di associazioni.

Possono divenire Fondatori Promotori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo



di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

ART. 11 - Partecipanti Fondatori e Partecipanti

Sono Partecipanti Fondatori il sig. Alberto Garnero; il sig. Guido Piroli rappresentante dell'Associazione Umbra Amici Fondazione dell'Emofilia; il sig. Roberto Castagna rappresentante dell'Associazione Emofilici Marche (AEM); il sig. Nicola Ceresi rappresentante di FedRed. I Partecipanti Fondatori mantengono la carica anche qualora non siano più rappresentanti di associazioni.

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ART. 12 - Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

ART. 13 - Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

ART. 14 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

ART. 15 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vicepresidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

ART. 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da tre fino ad un massimo di cinque. Nel caso in cui i membri siano quattro il voto del Presidente avrà valenza doppia. Possono far parte del Consiglio di Amministrazione sia i Fondatori Promotori, che i Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti.

La sua composizione sarà la seguente:

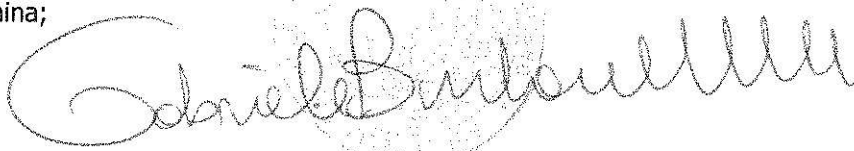
- a) fino a 3 membri nominati dai Fondatori Promotori;
- b) fino a 2 membri nominati dai componenti sub lettera a) che li scelgono tra i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti, in relazione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b), nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;



- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- 6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
- 8) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- 9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;
- 10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 11) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di quattro quinti dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina del Fondatore Promotore.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

ART. 17 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

È consentito l'intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro.

ART. 18 – Presidente - Vicepresidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al Vicepresidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 19 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

ART. 22 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto da tre membri, tra cui il Presidente. È facoltà del Consiglio di Amministrazione ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.

Handwritten signature: Gabriella Bucchelli

L'Organo di Controllo è eletto dal Consiglio di Amministrazione che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il Sostituto, qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c..

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'atto costitutivo indica la prima nomina dei componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica quattro anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il Supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il Sostituto se trattasi di Organo monocratico.

I mandati dei componenti l'Organo di Controllo indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

ART. 23 - Revisore Esterno

Il Consiglio di Amministrazione può affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro anche se tale nomina non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore. In particolare il Revisore (o la Società di Revisione) verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore (o la Società di Revisione) è nominato per 4 (quattro) anni e scade alla data di approvazione del bilancio

ART. 24 - Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Perugia al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.
3. La sede dell'arbitrato sarà Perugia.

ART. 25 - Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue per impossibilità del perseguimento degli scopi esplicitati all'articolo 3 del presente statuto.
2. Accertata la causa che può dare luogo alla estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione delibera la devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 9 Codice del Terzo Settore) e dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione provvede comunque alla richiesta della nomina di uno o più liquidatori a norma di legge.


Roberto D'Amico

Roberto D'Amico

Roberto D'Amico

Roberto D'Amico